

pesi a pagarsi ed a termini della nota legge di registro, che deduce nelle successioni gli oneri e debiti.

Io adunque dico: ritorniamo puramente e perfettamente alla legge 15 agosto 1867, che stabilisce la doppia tassa di successione; a me sembra ultroneo, se non prendo equivoco, il mettere ora in dubbio ciò che fu oggetto già di discussione amplissima in quella circostanza.

Intanto, mentre ringrazio la Commissione per le modificazioni fatte rispetto all'epoca del pagamento, io vorrei che accordasse anco che debbe pagarsi la doppia tassa di successione come fu stabilito, e non aggravandone la clausola, come ora viene a proporre.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il relatore della Commissione ha già risposto all'obbiezione portata dall'onorevole preopinante contro la disposizione proposta dalla Commissione medesima.

Come ben vede la Camera, non è che si tratti di una nuova statuizione che viene a portarsi con questa legge.

L'onorevole Monti ritiene che per la legge 15 agosto 1867 era chiaramente ed evidentemente stabilito che la tassa imposta per lo svincolo delle cappellanie doveva essere pagata, detratti i pesi, giusta la norma che ancora non era stabilita per le successioni, di doversi, cioè, detrarre i debiti.

Ora la lettera e lo spirito della legge del 1867 rende evidente che volle farsi pagare per le cappellanie la doppia tassa sui beni che componevano la dotazione, senza alcuna detrazione dei pesi. E dissi la lettera, perchè, come sentiste, formalmente dice che la doppia tassa dovuta sopra le cappellanie sarà pagata nei modi e termini sopra stabiliti.

L'onorevole preopinante conviene che colla parola *termini* s'intendeva il pagamento a farsi in quattro rate e in quattro anni: dunque la parola *modi* che si era messa doveva alludere a qualche cosa d'altro. Ma quando si dice nell'alea che riguarda il pagamento dei benefizi, che deve pagarsi sul valore dei beni medesimi senza detrazione dei pesi, si vede che la parola *modi* non può essere riferita che alla maniera del come dovesse calcolarsi il patrimonio su cui la tassa era dovuta in quanto ai benefizi, e per questi è certo che i pesi non dovevano essere detratti.

Dissi inoltre conforme allo spirito della legge, perchè nello spirito della legge del 1867 i pesi di servizio ecclesiastico che gravitavano sui benefizi e sulle cappellanie erano abbandonati alla coscienza di coloro a cui si concedevano i beni, e però non avevano, per dir così, per loro stessi il carattere di quel peso obbligatorio, di quel debito che, secondo la legge della trasmissione dei beni, avrebbe dovuto dedursi per la tassa di successione. Ecco perchè credo che debba mantenersi quanto la Commissione ha proposto.

Aggiungete che la sostituzione voluta dall'onorevole preopinante non colpisce soltanto questa legge, ma sarebbe una modificazione che si porta dalla Camera alla legge 15 agosto 1867 e all'esecuzione che finora si è data. L'onorevole Monti diffatti ritiene che la proposta della Commissione non si può ammettere perchè in contraddizione colla legge del 15 agosto 1867, inquantochè la tassa, a termini della legge del 1867, deve pagarsi dedotti i pesi. Ne segue quindi che, se la Camera consente alla soppressione di questo comma, dichiara espressamente che, per la legge del 15 agosto 1867, la tassa dovuta per lo svincolo dei beni delle cappellanie deve essere pagata, dedotti i pesi, lo che, replico, è contro la lettera della legge, lo che è contrario all'esecuzione che si è data senza nessuna questione alla legge 1867 ormai per tre anni, nei quali può dirsi quasi compiuto lo svincolo dei beni delle cappellanie; e ne seguirebbe che, mentre l'onorevole Monti invoca la legge del 1867 per vantaggio delle provincie cui si applica la presente legge, in tutte le altre provincie, nelle quali le cappellanie sono tutte state soppresse colla legge del 1867 che egli invoca, si sarebbe pagato un di più di quanto si avrebbe dovuto pagare. E però io prego la Camera a respingere l'emendamento proposto dall'onorevole Monti.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se accetta l'aggiunta proposta dal Ministero all'articolo primo.

PIROLI, relatore. La Commissione accetta l'emendamento proposto dal Ministero, ma non aderisce all'altro dell'onorevole Monti, rispetto all'intelligenza da darsi alle parole « tassa di successione. »

MONTI CORIOLANO. Io credo che la parola *modo* a cui s'aggiungimento accennava l'onorevole guardasigilli si possa benissimo dichiarare a che si riferisca. Si riferisce a quanto al principio dell'articolo 5 è detto: *dovranno farne domanda con atto regolare e farne dichiarazione*, ecc. Di maniera che io non trovo quel vuoto che sembrava all'onorevole guardasigilli potesse esistere. E poi mi pare che non si sia risposto alla mia principale domanda, la quale consiste in questo: perchè allora il testo della legge adopera la frase *doppia tassa di successione*? Questo è l'argomento principale per me. Ma dal momento che il ministro guardasigilli dice che la legge generale che lo stabilisce, anche per le cappellanie ha avuto esecuzione nel senso che egli espone, io prendo atto di questa dichiarazione, mi appoggio a questa ed a questa mi acquieto. Imperciocchè io non ho altro scopo che l'esecuzione e l'applicazione generale della legge del 1867, e quindi non insisterò più sui proposti emendamenti, quantunque mi sembri che anche la modificazione introdotta dall'articolo aggiuntivo del Ministero non si uniformi al testo primitivo della legge. Omai per altro sarebbe inutile fare discussione in materia così spinosa.

PRESIDENTE. Non insistendo il deputato Monti nel suo emendamento, metto ai voti...